

N. R.G. 1688/2022

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

PRIMA SEZIONE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Veronica Milone dott. Antonio Alì

Presidente Giudice

dott.ssa Nicoletta Rusconi

Giudice Relatore

nel procedimento per reclamo ex art. 26 l.fall. iscritto al n. r.g. 1688/2022

PRESENTATO DA

RECLAMANTI

avverso il provvedimento emesso dal Giudice Delegato al Concordato Preventivo della iscritto al n. 20/2014 R.Conc. in data 14.3.2022 e comunicato in data 28.3.2022; udita la relazione del giudice designato, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 01/04/2022, ha presentato reclamo al Tribunale avverso il decreto emesso dal Giudice, dott. Federico Maida, in data 14.3.2022 e comunicato in data 28.3.2022 con il quale è stata disposta la sospensione della vendita competitiva delle quote sociali della rimessione degli atti al Liquidatore affinchè desse corso agli incombenti necessari alla formalizzazione del trasferimento in favore del socio prelazionario. In particolare, il Giudice Delegato, all'esito dell'aggiudicazione provvisoria delle quote alla società su istanza del socio prelazionario sig. aveva disposto la sospensione delle operazioni di vendita, prendendo atto dell'avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte del socio e ritenendo di dover dunque assegnare il bene a quest'ultimo. In sede di reclamo, ricorrevano sia l'aggiudicataria provvisoria che la deducendo l'erroneità della statuizione, per diversi ordini di motivi:

 Violazione e falsa applicazione degli artt. 106 l.fall. e 2471 c.c., per avere il giudice delegato omesso di considerare che, per la vendita di quote di



- s.r.l. deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 2471 c.c., richiamato, a seguito della riforma del 2006, proprio dall'art. 106 l.fall.;
- Errato riconoscimento del diritto di riscatto al socio prelazionario pretermesso, nonostante lo vantasse una prelazione convenzionale;
- 3) Errato incarico al liquidatore di trasferire il bene allo senza che questi avesse mai esercitato il proprio diritto di prelazione, essendosi limitato a chiedere di poterlo esercitare.

Evidenziavano, inoltre, che lo paveva partecipato alla gara tramite l'avv. in tal modo implicitamente rinunciando al diritto di prelazione pattuito, e rilevavano che la stessa società aveva manifestato, in data 23.2.2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2471 c.c. la propria adesione alla procedura ed al suo esito evidenziando che l'aggiudicazione in favore della soddisfaceva pienamente gli interessi a tutela dei quali è dettata la citata disposizione normativa.

Ciò premesso, il ricorrente chiedeva la revoca del provvedimento reclamato e l'accoglimento dell'istanza.

Il resistente, sig. si costituiva in giudizio con comparsa del 4.5.2022, chiedendo il rigetto del reclamo.

Nello specifico, rilevava, in primo luogo, che di non essere mai stato messo a conoscenza della disposta vendita delle quote sociali e che, pertanto, non aveva partecipato alla stessa per il tramite dell'avv. come affermato da controparte.

Eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 2471 c.c. per non essere tale norma riferibile al diritto di prelazione.

Contestava, infine, che la presunta accettazione della non poteva considerarsi valida, spettando tale facoltà ai soci e non agli amministratori.

Chiedeva dunque il rigetto del reclamo e, in subordine, l'annullamento della vendita del 17.2.2022 e dell'aggiudicazione in favore di stante l'irregolarità del bando e dell'avviso di vendita.

Le parti venivano sentite dal Collegio riunito in camera di consiglio all'udienza all'uopo fissata del 10/05/2022.

Preliminarmente rileva il Collegio la tempestività del reclamo atteso che il ricorso risulta depositato in data 01/04/2022, e dunque entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato.

Parimenti regolare è la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte, in quanto correttamente eseguita.

Nel merito, ritiene il Tribunale che il reclamo proposto sia fondato e meriti accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.

In primo luogo, occorre rilevare che coglie nel segno il ricorso laddove evidenzia che nessun diritto di prelazione è stato mai formalmente esercitato dal sig e che, pertanto, non poteva disporsi alcun trasferimento in capo al medesimo della titolarità delle quote.



Invero, come espressamente previsto dallo Statuto della società, all'art. 7, "I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 45 giorni dalla data di spedizione dell'offerta di prelazione".

Tali adempimenti non risultano essere mai stati effettuati dal socio prelazionario, il quale, pur avendo espresso la volontà di esercitare il proprio diritto, non risulta avere mai inoltrato alla società alcuna comunicazione in tal senso, non potendosi intendere sostitutivo di tale adempimento il deposito dell'istanza di sospensione della vendita al G.D..

Pertanto, appare del tutto mancante il presupposto in base a cui il Giudice Delegato ha ritenuto di dover disporre la sospensione della vendita.

Ma vi è di più.

Ritiene il Collegio che, in ogni caso, la procedura per l'esercizio del diritto di prelazione prevista dallo Statuto societario, anche qualora correttamente eseguita, non avrebbe comunque potuto trovare applicazione per essere nel caso di specie applicabile il combinato disposto di cui agli artt. 106 l.fall. e 2471 c.c..

È documentalmente provato, infatti, che la vendita in sede concordataria avrebbe dovuto essere svolta secondo quanto statuito dall'art. 106 l.fall. che, per la vendita di quote di società a responsabilità limitata, richiama espressamente l'art. 2471 c.c..

Tale ultima norma dispone quanto segue:

"La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo."

Il meccanismo appena richiamato mira a realizzare un contemperamento fra il diritto del creditore procedente a sottoporre ad espropriazione i beni del suo debitore e l'interesse organizzativo della società al controllo delle variazioni della sua compagine sociale (così C. Cost. 30.5.2008, n. 186) e pertanto deve ritenersi pienamente applicabile a qualunque clausola statutaria di limitazione della trasferibilità delle quote, siano esse clausole di gradimento o di prelazione.

Invero, come già condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 15605/2002, con riguardo al disposto dell'art. 2480 c.c. (oggi traslato nell'art. 2471 c.c. a seguito della novella del 2003) "esso fa generico riferimento alla quota 'non liberamente trasferibili' e non offre, quindi, nella sua formulazione testuale, elementi per distinguere le clausole di prelazione dalle altre che, nella



prassi statutaria, variamente condizionano la circolazione delle partecipazioni sociali. Nè, d'altro canto, può affermarsi che le clausole di prelazione siano poste solo in funzione di un interesse dei soci, essendo invece innegabile che, in quanto dirette ad assicurare l'omogeneità della compagine sociale, tali clausole siano destinate ad operare (anche) nell'interasse comune del soci e quindi, di un interesse che trascende quello, individuale, di ciascuno di essi".

Pertanto, ritiene il Collegio, diversamente da quanto sostenuto dal resistente, che le clausole statutarie di prelazione valgano ad integrare il presupposto ("se la partecipazione non è liberamente trasferibile") per l'applicazione della disciplina de qua, in quanto anch'esse idonee alla protezione di un interesse organizzativo alla chiusura della compagine ed al controllo delle sue modificazioni.

Ne discende che, in assenza di contestazioni in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2471 c.c. e conseguentemente dell'art. 106 l.fall. richiamato dal decreto di omologa del concordato, come nel caso di specie, non poteva giustificarsi alcuna sospensione della vendita in corso.

Né parimenti può trovare accoglimento in questa sede la richiesta dello di annullamento della disposta vendita per omessa notifica all'istante dell'asta, non essendo prevista dalla legge alcuna notifica al singolo socio e non essendo peraltro la stessa prevista nemmeno dallo Statuto richiamato, prevedendo quest'ultimo un obbligo di comunicazione delle "generalità del cessionario e delle condizioni della cessione", elementi certamente non conoscibili dalla debitrice al momento della pubblicazione del bando di gara.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento emesso dal G.D. in data 14.3.2022.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 26/05/2022.

IL GIUDICE RELATORE

IL PRESIDENTE

dott.ssa Nicoletta Rusconi

dott.ssa Veronica Milone

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011.